

TI_GERICHTE 52.2025.115 vom 17. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2025.115

FR: TI_GERICHTE 52.2025.115 du 17 mars 2025

IT: TI_GERICHTE 52.2025.115 del 17 marzo 2025

Regeste

Revoca della licenza di navigazione. Effetto sospensivo

Erwägungen

E. 4

LALNI e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100); che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm); che l'8 aprile 2025 il Tribunale ha intimato al Presidente del Governo e alla Sezione della circolazione il ricorso, assegnando un termine perentorio di 15 giorni per la risposta (art. 73 LPAm); l'atto è stato notificato loro quello stesso giorno (ritenuto che in caso di invio per posta interna, la notificazione è da ritenersi adempiuta al momento della consegna al servizio di messaggeria, cfr. al riguardo, fra tante: STA 52.2023.374 del 9 febbraio 2024 consid. 1.2 e rinvii a STF 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1.3.4 segg. in: RtiD II-2011 n. 34, pag. 149 segg.; RtiD II-2009, n. 4c, pag. 625 segg.; Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 4.4 pag. 13); che il termine per presentare la risposta, non sospeso dalle ferie (art. 16 cpv. 3 LPAm), ha quindi iniziato a decorrere il 9 aprile 2025 (art. 13 cpv. 1 LPAm) ed è scaduto il 23 aprile 2025; l'allegato di risposta inoltrato dalla Sezione della circolazione il 24 aprile 2025 è pertanto tardivo e va dunque estromesso dagli atti senza intimazione alle parti; che come visto in narrativa qui controverso è il giudizio con cui il Presidente del Governo si è rifiutato di restituire l'effetto sospensivo al ricorso dell'insorgente contro la decisione del 18 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di navigazione del suo battello adibito al trasporto professionale di viaggiatori; che in base all'art. 13 LNI, i battelli possono navigare soltanto con una licenza di navigazione (cpv. 1), la quale è rilasciata unicamente se (a) il natante è conforme alle prescrizioni, (b) è stata conclusa la prescritta assicurazione di responsabilità civile e, (c) nel caso segnatamente di battelli per passeggeri, se l'impresa ha fornito l'attestato di sicurezza; che prima di rilasciare la licenza di navigazione, il battello deve essere sottoposto a un'ispezione ufficiale (cfr. art. 14 LNI); in seguito, l'autorità competente sottopone i natanti a successive ispezioni periodiche (cfr. art. 15 LNI e 101 dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell'8 novembre 1978; ONI; RS 747.201.1); che le licenze e le autorizzazioni devono essere revocate se le condizioni per il rilascio non sono state o non sono più soddisfatte (art. 19 cpv. 1 LNI); che il ricorso contro una decisione di revoca della licenza di navigazione ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata - come in concreto - non dispongano altrimenti; in tal caso, il destinatario può chiederne la sospensione al Presidente del Governo (cfr. art. 71 LPAm); che l'esclusione o la revoca preventive dell'effetto

sospensivo a un eventuale ricorso da parte dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva, dipendono dal confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non esplicino effetti prima della loro crescita in giudicato formale; che al pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, quello sulla concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati; che nell'ambito dell'adozione di misure provvisoriale, la ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti; in questa valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; può tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso (cfr. DTF 145 I 73 consid. 7.2.3.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 2.2, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3; tra tante, STA 52.2023.70 del 12 luglio 2023, 52.2018.322 del 14 settembre 2018 consid. 3.1 e rimandi); che in tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale, sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il profilo della violazione del diritto, segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm); l'istanza di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA 52.2024.237 del 13 agosto 2024, 52.2019.272 del 27 agosto 2019 consid. 4.1, 52.2018.322 citata consid. 3.1 e rinvii); che in concreto, dagli atti risulta che la revoca della licenza di navigazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata dopo che il battello dell'insorgente, già oggetto di un divieto di proseguire la navigazione da parte della polizia lacuale (per un inquinamento da fumo e mancato controllo dei gas di scarico), nonostante le diverse proroghe, non è stato sottoposto all'ispezione periodica; che il rapporto di sicurezza del 12 dicembre 2024 prodotto dall'insorgente all'autorità dipartimentale ha inoltre attestato che il natante non adempie i requisiti minimi di sicurezza (in particolare a livello di stabilità in caso di falla e di posizionamento della paratia di collisione); tant'è che, proprio alla luce di tale rapporto, il 17 dicembre 2024 la stessa ricorrente (tramite la S_____) ha riconosciuto che il natante non era pronto per il collaudo ; che in queste circostanze, indipendentemente dall'esito della lite, dal profilo della ponderazione degli interessi non si può rimproverare al Presidente del Governo di avere fatto un uso scorretto, segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm), del potere di apprezzamento che la legge gli riserva, per aver attribuito un peso accresciuto all'interesse alla sicurezza pubblica, negando il ripristino dell'effetto sospensivo; che l'interesse pubblico a impedire la navigazione di un battello che non appare offrire la necessaria garanzia di sicurezza d'esercizio (cfr. art. 10 LNI), impedendo la messa in pericolo delle persone a bordo, della navigazione e di altri utenti della via dell'acqua risulta effettivamente preponderante rispetto a quello prettamente economico dell'insorgente a impiegare il natante a scopi turistici nelle more della procedura (dotandolo semplicemente di salvagenti a bordo); che l'insorgente non pretende d'altra parte di aver frattanto sottoposto con successo il suo natante a un'ispezione, né tanto meno di aver ovviato alle criticità a livello di

sicurezza riscontrate nel predetto rapporto del 12 dicembre 2024; che ininfluyente è invece il solo fatto che il natante avrebbe superato in passato altre verifiche tecniche o che dopo l'intervento della polizia lacuale nel settembre 2024 sarebbero stati adottati degli accorgimenti solo a livello del motore; che il giudizio impugnato che ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso contro la decisione del 18 dicembre 2024 della Sezione della circolazione va quindi confermato, in quanto immune da violazioni del diritto; che il ricorso va quindi respinto; che dato l'esito la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico dell'insorgente, soccombente. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.